Di questo articolo è inutile mandar le bozze perchè essendo qui stampato sarà facile la ristampa.

SCOLARI, Saverio

ALCUNE PROPOSTE

per il riordinamento degli studi nella *FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA*.

“ Sottoponiamo al giudizio dei nostri Colleghi della Sezione di Giurisprudenza le seguenti disposizioni per il Regolamento della Facoltà; e ci permettiamo di aggiungere ad ognuna qualche schiarimento per comodo della discussione che ne potesse essere fatta „.

Questo preambolo scrissi in testa alle presenti proposte quando intendevo di presentarle al primo Congresso Nazionale Universitario in Milano, sotto l'egida di alcuni Colleghi della cui amicizia o conoscenza personale mi onoro. Desideravo vedere preventivamente se il pensiero della abolizione degli esami speciali aveva acquistato favore dal tempo in cui, interrogate, le Facoltà lo avevano respinto. Le risposte ottenute mi danno buona speranza per la riforma che vagheggio, quantunque gli oppositori non siano pochi, e le loro opinioni siano tenaci, e di taluni non siano poco gravi le paure, e qualche incertezza circa al modo di attuarla abbiano anche i fautori. Questi consentono in massima alle altre proposte, che sono nella maggior parte conseguenza o complemento di questa principalissima; ma singolarmente, com'era da attendere, fanno qualche riserva sui particolari o sul modo di applicare l'una o l'altra disposizione.

Concordiamo però tutti o quasi nel riconoscere che la Facoltà si sente a disagio nello stato in cui si trova, afflitta com'è da impacci e contrasti che l'attraversano nel suo assetto e nella scelta delle forme e dei metodi meglio adatti alla sua funzione

e alle sue sorti; e tutti prevediamo che non pensandoci a tempo gli studi ne avranno a soffrire. Ma intorno al rimedio una opinione comune non la si vede ancora; e se l'approvazione accordata al più di queste proposte da famosi veterani della cattedra e da valorosi giovani in cui sono riposte molte speranze per l'avvenire della Università italiana, è buon argomento per ritenere che non debba indugiar molto a formarsi; nondimeno non sono persuaso che l'argomento sia giunto a maturità sufficiente da poter essere presentato nel suo complesso al voto del Congresso.

Per questa persuasione e per non parere che calcoli di togliere oscurità al mio con la celebrità del nome altrui, e che voglia procacciare a un disegno, di cui devo rispondere da me, il credito che il suo autore non gli può dare, mi trattengo dal valermi della licenza avuta da parecchi Colleghi di porre il loro nome sotto le mie proposte. Per mostrare invece che a loro sono molto grato e che tenni conto delle osservazioni che mi hanno comunicate, ritoccherò od accrescerò in qualche parte gli schiarimenti che a quelle proposte avevo aggiunto sin da principio; e così le lascierò andar per le stampe; e se, nate in un quarto d'ora di buona voglia e d'ingenuo ottimismo, avranno gambe per reggersi e occhi per dirigersi, forse la compagnia crescerà loro d'intorno, e faranno buon cammino.

I. — La Facoltà di Giurisprudenza ha ordinamento speciale. Il Regolamento Universitario Generale contiene le norme sulla Rappresentanza, l'Amministrazione e la Disciplina delle Università.

Il criterio della distinzione sta in ciò, che alla legge e al regolamento generale spettano le disposizioni cui le Facoltà possono essere sottoposte in modo uniforme senza detrimento dei loro speciali studi, scopi ed interessi.

La legge e il regolamento speciale della Facoltà di Giurisprudenza contengono le disposizioni che per la materia o per le forme le sono applicabili esclusivamente. Può convenire che identici argomenti ed oggetti, come esami, tasse, gradi, ordine e governo degli studi, siano regolati diversamente per le diverse Facoltà, avuto riguardo alla speciale natura e destinazione dei loro studi. L'amore della uniformità non deve in questi casi far violenza alla natura delle cose.

E per questo motivo dichiariamo di non volerci far giudici di ciò che può convenire o no agli altri, potendo avvenire che il buono per le scuole di legge sia il cattivo o anche il pessimo per le scuole delle altre Facoltà.

In ciò tutti consentono; ed è manifesto che, ammesso il principio, molte delle difficoltà ed obbiezioni solite ad essere affacciate saranno tolte di mezzo per la formazione di uno statuto conveniente alla nostra Facoltà, e sarà certa la competenza speciale e più agevole l'accordo di coloro che lo dovranno suggerire o distendere, tacendo d'altre utilissime conseguenze di cui il principio è fecondo.

II. — La Facoltà è organizzata sull'esemplare antico: il Preside, il Decano e il Collegio o Consiglio con suo proprio Segretario. È autonoma in relazione al suo fine scientifico (coordinamento di programmi; ampliamento o complemento di studi mediante addoppiamento di cattedre o insegnamenti liberi a spese degli inscritti; conferimento di gradi accademici ecc.).

In questa organizzazione chi ci trova di più il Decano, chi suggerisce opportunamente il Segretario del Collegio. In quello possiamo vedere e riverire la tradizione viva e parlante della Facoltà; e può riprendere nelle promozioni dottorali la parte avuta nei tempi antichi. In ogni modo l'avere speso lunghi anni nell'esercizio dell'arduo quanto nobile ufficio magistrale può valere un titolo di onore ed essere compensato con qualche vantaggio materiale.

Il Segretario abbia l'incarico della tenuta dei processi verbali, nei quali si rispecchi autenticamente, senza rifacimenti burocratici, quasi la vita intima della Facoltà.

Questa, così costituita, provvede alla esecuzione del regolamento speciale; il Rettore, i cui ufficii devono essere di rappresentanza e di gestione amministrativa e competenza disciplinare, cura la osservanza del regolamento generale.

La legge dispone per l'esercizio del diritto di vigilanza e di repressione da parte del Ministro e del Consiglio Superiore. La Università e lo Stato prendono parte alle sorti della cultura nazionale; quella considerandola per sè stessa e quindi come suo proprio fine, e questi osservando i rapporti che ha con gli ordini e gli interessi della vita nazionale, e quindi come mezzo e condizione per l'attuazione del fine complessivo della società. Questa sottile e disputata materia dev'essere regolata dalla legge con l'intento che l'autonomia della Scuola non sia a detrimento della libertà dello Stato; e si estende a molti punti delle presenti proposte.

III. — Vi sono materie dichiarate obbligatorie per tutti gli inscritti. Altre materie, distribuite nelle due Sezioni o rami degli *Studi Legali* e degli *Studi Politico-sociali*, sono obbligatorie rispettivamente per gli inscritti all'una o all'altra sezione. È libera la inscrizione a tutte due.

La Facoltà non fabbrichi legulei, nè politicastri; quindi non eccesso, ma nemmeno difetto nello stabilire gli studi comuni a tutti gli alunni. Poi le due Sezioni siano disegnate e composte con larghezza e molto discernimento. I Corsi

liberi servono a perfezionare o approfondire la istruzione trattando di parti speciali delle scienze, che essendo comprese nel programma della Facoltà s'intendono obbligatorie.

Potrebbe piacere ad altri di intitolare le Sezioni in altro modo da quello qui proposto. Non contrapporrei però alla Sezione *politica* l'altra Sezione chiamandola *giuridica*, perchè il diritto vive e si agita nell'Individuo, nella Società nello Stato e in qualunque ordine di fatti; e tutte le scienze della nostra Facoltà lo studiano quale nei suoi varii atteggiamenti lo vedono formarsi svolgersi e mutarsi. Alcune scienze però lo colgono in taluno dei suoi momenti storici e lo espongono secondo la formula che gli ha dato la Legge. Donde veramente la Sezione che comprende queste scienze ha nome di *legale*.

Dal che dipende altresì che le due Sezioni mal potrebbero venir disgiunte in due Facoltà, interrompendo relazioni e non curando attinenze che uniscono l'un ordine di disciplina all'altro, e li compongono in organica armonia. Ne dipende parimenti che la unica Facoltà deve propriamente chiamarsi di *Giurisprudenza*, comecchè il suo fine sia di diffondere la cognizione del diritto e far amare la pratica della giustizia sotto tutte le loro forme.

La durata degli studi può essere diversa nelle due Sezioni; e dev'essere maggiore per l'inscritto a tutte due. Ma stabilito che la inscrizione contemporanea impone più lungo corso di studio, sarebbe eccessivo il raddoppiarne addirittura la durata quando fosse assegnato ad ognuna delle due Sezioni egual numero di anni, o il cumulare nel caso contrario gli anni dell'una con quelli dell'altra. Basta esigerne più che non si domandino per la Sezione di maggior durata; e il numero sia calcolato in relazione al programma della Facoltà.

IV. — L'ordine degli studi è fissato dal Regolamento per il gruppo delle materie comuni. È libero per le altre.

Quando per scienze *comuni* s'intenda quelle che nell'un ramo e nell'altro sono essenziali, e formano per i loro rapporti naturali come l'ossatura di tutta la Giurisprudenza, non può nuocere il permesso dato agli alunni di distribuire le altre secondo il loro gusto, la loro preparazione, e secondo circostanze di tempo e comodità che sono diverse per ciascuno. Invero il condensare o il diradare i corsi in alcun anno può essere utile a chi s'accinge o dà opera a qualche ricerca o lavoro speciale.

V. — Dopo due anni di studio, il Baccellierato.

Chi oggi s'inscrive a una Facoltà n'esce indubbiamente, potrebbe dirsi fatalmente dottore: in quattro o in otto anni, con buoni o con pessimi esami. Al primo anno si sta a vedere che cosa farà il giovane in seguito; se riesce a cavarsela nel secondo, magari dopo una prima scappucciata, nessuno lo trattiene più; manca il cuore d'impedirgli il passo dopo consumati tre anni; e basta che da ultimo non si stanchi a ripresentarsi agli esami o alla laurea, e la ottiene dal fastidio non potendo ottenerla dalla giustizia del Collegio giudicante. Non c'è

verso, tanti sono gli inscritti al primo anno, e tanti li troveremo dottori all'ultimo; per cui è veramente giusto che questo titolo, altra volta nobilissimo, oggi non significhi più nulla. Tale sconcio va tolto via.

Il novizio, sperimentate le sue propensioni e attitudini nel primo anno, o si ritiri subito, o sia invitato nel secondo a una prova. Se la vince, procede più sicuro nel cammino prescelto; se la perde, è ancora in tempo per accingersi ad altro. Alla fine del biennio ottenga dunque il grado di *baccelliere* quando abbia mostrato, discutendo a sorte su qualche tema proposto dalla Facoltà e al cospetto di essa, di avere contratta sufficiente familiarità con le istituzioni del Diritto (romano e patrio) e con lo Statuto, e con qualche altra scienza se si vuole. La seconda prova si possa concedere per mera eccezione, quando da singolari circostanze la Facoltà sia condotta a credere che l'esito cattivo della prima non sia dipeso da inettitudine intellettuale.

VI. — Non ci sono esami speciali.

Per fortuna in Italia gli uomini sono ancora migliori di alcuni sistemi; e ne cavano effetti meno cattivi che quelli non darebbero naturalmente, benchè debbano per ciò consumare molta più forza che non dovrebbero per ottenerli ottimi da sistemi buoni.

Gli esami come sono regolati presentemente oppongono un grave ostacolo al miglioramento della scuola e al rialzamento de' nostri studi.

Un discorso fatto tre volte la settimana a giovani, che possono averne ascoltati prima o sanno di doverne ascoltare poi molti altri in quegli stessi giorni, non è una lezione, ma una conferenza o una predica; la scuola diventa accademia o chiesa, e se n' esce con poco diverso frutto.

Alla fine del corso, annuale o biennale che sia, s' apre quel giuoco di sorte ch' è l' esame; il quale non prova nulla, nè la ignoranza se cattivo nè la istruzione se buono, con questo effetto che i giovani studiano solamente per farlo e non per apprendere la scienza che con esso vorrebbero dar ad intendere di avere studiato; e intanto si consuma un tempo prezioso che sarebbe occupato dalle lezioni ~~e spesso si dove~~ compendiare o lasciare in tronco il programma del corso: danno questo ritenuto gravissimo anche da alcuni Colleghi che si ritengono dal consentire a questa proposta per solo spirito di prudenza.

A prepararsi all' esame servono poi le ultime settimane del corso; settimane anche queste perdute per lo studio vero, perchè gli alunni assistono preoccupati e disattenti alle lezioni che vi si danno, sgomenti per la mole degli appunti che cresce. Ed è studio vero cotesto, che si fa sugli appunti presi a scuola per virtù d' orecchio e celerità di mano, e il più delle volte presi male da chi li scrive e peggio interpretati da chi li toglie a prestito e li caccia dentro la memoria per levarceli al più presto?

Ma si obbietta: abolite gli esami e avrete tolto lo stimolo a studiare: non si studia ora che ci sono, si studierà meno quando non ci saranno. Avverto che veramente non dovrei usare la parola *abolizione*, perchè ne propongo di tali che ben valgono gli odierni: il baccellierato e la laurea. Poi ci sono i certificati di cui nella seguente proposta.

Svanisce perciò anche l'altro timore che abbia a crescere il numero degli studenti e degli spostati: mal seme che vegeta e fiorisce rigogliosamente per gli esistenti ordini universitarii. Nessuna difficoltà, è vero, a varcare la porta della Università; ma gli inetti e gli scioperati n'esciranno con le mani vuote come il cervello. La via potrà a prima vista sembrar loro piana; ma li conduce a un punto, dove rigirando li rimetterà alla porta nudi e crudi come prima.

Per giudicare insomma degli effetti di questa riforma, conviene considerarne tutte le parti e l'insieme; e, di più, non sgomentarsi degli inconvenienti che sul principio di ogni mutazione non si evitano del tutto, e in progresso si attenuano e spariscono.

VII. — I singoli Professori rilasciano ai giovani Certificati di studio, autenticati dalla Autorità Universitaria, e trascritti e conservati in apposito registro. Sono pubblicati sull'albo universitario subito dopo che sono stati rilasciati, accada ciò frammezzo o al termine dell'annata scolastica.

La lezione, che invoglia della scienza e ne addita le vie e la meta, non è sufficiente se di più il professore non coltiva i semi, che siasi accorto d'avere sparso sopra terreno buono. Non c'è scuola dove non c'è lavoro in comune dell'insegnante e del discente; e non ne è assicurato il prodotto, dove non sono frequenti e quasi casalinghe e perciò affettuose le relazioni fra l'uno e l'altro. L'essenziale della scuola è l'insegnamento, non l'esame; e quando il primo è efficace il secondo è superfluo, com'è una lustra o un'inconseguenza quando quello è meschino o sterile.

A stimolo e premio, e a prova del profitto l'insegnante invece conceda certificati a chi del proprio ingegno gli abbia palesate le qualità e la potenza in modo da poterne dare sicuro giudizio e farne onorevole testimonianza. Non dunque a tutti i giovani per questo solo che sono inscritti ed hanno frequentato il corso; ma a quelli che hanno studiato bene e con frutto. Nè rilasciati a tempo fisso, nè ogni anno o per ogni materia di necessità, nè in seguito ad alcuna prova particolarmente determinata, od obbligo di legge. Le forme liberissime e sciolte per adattarli alla singolarità degli studi e dei pregi, onde ciascun giovane si distingue.

Per la sostanza e il modo di questi certificati, è impossibile che il negligente s'attenti nemmeno a chiederli e che il professore glieli faccia, dovendo attestare di studi intrapresi, di risultati avuti e principalmente di attitudini e pregi individuali.

Donde il grande valore del Certificato, che scemerebbe quando questo fosse conceduto senza ponderazione, fosse pure insigne l'autorità del concedente. Per ciò stesso l'abuso avrebbe con sè il riparo, dovendo succedere che i giovani vogliosi di studio, accorrano di preferenza dove possano lusingarsi di ottenere attestazioni degne di fede.

Queste cose si leggevano sulle bozze di stampa; ma sui Certificati s'addensano molti dubbi, sospetti ed equivoci; e la cagione n'è questa che generalmente si pensa siano un semplice surrogato, e come tali per nulla migliori delle

attestazioni che presentemente si danno dopo l'esame speciale. Giova dunque spiegarci meglio, perchè le due cose non sono per nulla paragonabili fra loro; e perchè al solito si usa togliere a prestito dalla lince gli occhi per scrutare il sistema nuovo, chiudendo i propri sulle mende dell'antico, cosicchè la critica dell'uno sembra convertirsi nella difesa dell'altro.

Io non dico, anzi respingo che i certificati s'abbiano a dare in seguito a un esame nel senso tecnico della parola; e tanto più respingo l'idea che s'abbiano a dare a tutti gli inscritti. Quale sarebbe allora la novità? E in che riposerebbe la speranza di effetti diversi e di maggior pregio? L'alunno frequenta la scuola nei primi due anni, e gli riesce di passare al terzo. Continua a frequentarla; e quand'è alla fine dei corsi se ne vuol andare. Egli non vi chiede nulla fuorchè l'attestazione di un fatto materiale: la frequenza; e gli si deve concedere; e se ne va con l'assolutorio. Ma vuol egli invece, durante gli anni di studio, mostrare che ne cava qualche costrutto, e riceverne la prova? Mettendo qui da parte il baccellierato, di cui non può far senza, e la laurea che è facoltativa, egli sa come deve fare: studia, s'accinge a qualche lavoro e lo compie, e procura di farsi conoscere ed apprezzare dal maestro; e se questi può dare del suo ingegno e del suo sapere e dei frutti che ne ha colti, giudizio particolare e distinto, gliene rilascia il certificato. Non dunque formule generali, comuni, applicabili a tutti a libito; ma proposizioni rigorosamente precise, concretamente determinate, basate sui fatti; e ne viene che di siffatti certificati se ne avrebbero anche meno delle classificazioni a pieni voti o di lode, che si usano oggi.

Non discorriamo dunque più di certificati concessi a tutti: non sarebbero tenuti in alcun conto. Non parliamo di necessità dell'esame nel senso usuale della parola per concederli; nè di facili condiscendenze nel rilasciarli. La più dolce pasta, il più fiacco carattere di professore non potrebbe dire d'aver veduto e giudicato un lavoro che non fosse stato fatto, e parlare e sentenziare di studi che non avesse consigliati e diretti, e quasi fare l'anatomia di un ingegno che non avesse esplorato. La gravità stessa del certificato impegna in modo singolare la responsabilità dell'insegnante, e smorza la prosunzione e rintuzza l'audacia del giovane, cui rimordesse di avere sprecato il suo tempo. E non mancano i ritegni del decoro e della coscienza personale del professore, dell'interesse vero della Facoltà, della emulazione fra le Università, e del sindacato pubblico; e se questi freni mancassero, la fama farebbe il resto.

Superata la prova del baccellierato, non si nega all'alunno di presentarsi da ultimo alla laurea, anche non munito di certificati; gli basta l'assolutorio.

Ma si domanda: ci sono i certificati favorevoli, perchè non ci debbono essere gli sfavorevoli? E rispondo: perchè nessuno ve li chiede. Il criterio informatore del sistema è che la Facoltà insegna, non esamina, o almeno giudica soltanto in relazione al suo scopo, alla sua destinazione scientifica. Il misurare i gradi, e il saggiare la qualità del sapere di una persona in ordine ad una applicazione pratica, è ufficio soltanto di quegli, cui interessa il fine dell'applicazione stessa: è una vera questione di competenza.

Nè i certificati negativi occorrono per stimolare la frequenza, o la emulazione de' giovani: scopi questi, pei quali confidiamo interamente nella complessiva efficacia delle nostre proposte. Riflettasi poi che anche in questo senso i certi-

ficati di profitto saranno di grande effetto; e la pubblicazione che ne deve essere fatta, è anch' essa mezzo potente a destare il forte e generoso desiderio della gara; mentre dall' altro lato dà modo al pubblico di sindacare il giudizio emesso dall' insegnante.

Ma com' è possibile l' applicazione di questo sistema a scuole rigurgitanti di giovani? Voi avete in mente, si dice, una scuola di tipo severo, le cui consuetudini sono strette, e i metodi casalinghi, nella quale l' insegnante attrae a sè la non sovrabbondante scolaresca, e la guida ed aiuta. La obbiezione mi ferma, ma non mi vince. Uno stanzone dove entrano pigiati due o trecento giovani, che non possono neanche sedere, e spesso preferiscono restar affollati sulla porta, è veramente una scuola? E il discorso del togato insegnante è davvero una lezione, o non piuttosto, ripeto, una conferenza o una predica? Nessun sistema trasformerà per tutti, o pel maggior numero degli inscritti, quel locale in una scuola, quel discorso in una lezione. Il rimedio, si risponde, è negli esami, purchè siano annuali, serii, rigorosi. Ma tali li volle sempre il legislatore; e perchè non sono? Perchè non si possono fare. Non basterebbe tutta l' annata per assicurarsi dello studio di giovani, con cui non s' ebbe alcuna relazione, e che il più delle volte non hanno nemmeno assistito alle lezioni.

Nè di qui scende la condanna delle grandi Università: tutt' altro; e in queste precipuamente, a parità di condizioni, si può studiar bene. Di questa opinione ho pubblicato le ragioni fino dal 1860. Ma appunto per ciò si adottino gli ordini che ci vogliono per assicurarne tutti i benefici, e scansarne gli inconvenienti. La Facoltà soverchiamente numerosa abbia più lettori ufficiali di una stessa materia. Aggiungetevi i docenti, quali sarebbero nel nostro disegno: e la folla degli inscritti a un corso si diraderà, e avremo sostituito a una scuola malata di pletora più scuole tutte sane e spigliate, gareggianti fra loro. Così praticavano le vecchie nostre Università tanto vantate; così pratica la Germania tanto citata; invochiamo che le nostre Facoltà fatte autonome possano ripigliare la utile tradizione!

Ma badiamo, ci si obietta, i tedeschi pensano a ritoccare i loro sistemi, parrebbe incredibile, studiando i nostri. Questo fenomeno è però suscettibile di diverse spiegazioni. Non osiamo sospettare che la Università e la Scienza germanica, salite al punto culminante della loro gloriosa ascensione, guardando in basso o all' intorno, si possano preoccupare di pericoli avvenire. Non sappiamo se la stoffa dello studente medioevale che colà si conservò più che altrove, e la tempra dell' ingegno e le abitudini studiose di quella gioventù, che furono più che altrove propizie al progresso delle scuole universitarie, siano forse in pericolo di alterarsi per le mutate condizioni e tendenze o abitudini di quella società. Ma può succedere benissimo che i tedeschi, studiandosi di conservare ciò che noi ci adoperiamo di conseguire, scambiate le parti, credano di poter disciplinare la loro libertà coi mezzi con cui qui la si è impedita. Sarebbe questa una illusione; ed è ardente il nostro voto che gli illustri Colleghi di oltralpe non disertino le vie della libertà, confidando di conservare ed accrescere la gloria scientifica della loro nazione con sistemi che le Università principiarono a conoscere soltanto allora che caddero sotto la preponderanza di Poteri assoluti.

VIII. — I corsi non sono pubblici. Ha diritto di assistervi ogni persona munita della tessera comprovante la iscrizione e il pagamento della tassa.

Ad alcuni onorandi miei Colleghi suona male questa disposizione, che qui è una necessità. Essa deriva da ciò che nei gradi superiori della istruzione non giova e non ha luogo la gratuità assoluta, provvedendosi ai casi di riconosciuto bisogno con le esenzioni (prop. XVI). Se dunque è sancito il diritto dell'insegnante al correspettivo, non par giusto che lo si abbia per causa della pubblicità delle lezioni a menomare o distruggere. Ma della proposta v'ha giustificazione maggiore e migliore nella necessità di ovviare al possibile abuso di inscrizioni prese per compiacenza o per commiserazione; attentato questo, che sarebbe gravissimo contro la libertà della concorrenza fra gli insegnanti. Bisogna assolutamente impedire che un docente possa lasciar gli scolari e togliere le tasse al suo collega, da cui è superato d'ingegno, di coltura e di onestà.

Non è interdetto ad alcuno, uomo o donna, giovane o vecchio, studente o no d'inscriversi ai corsi, nè alla Facoltà di condonare la tassa a chi vuole; ma la inscrizione e la tessera che ne è il documento si esigano, perchè la pubblicità della scuola universitaria non può prendersi praticamente in un senso assoluto. La vita degli studi, la garanzia della loro bontà dobbiamo porla nella affluenza degli inscritti; chè per questo riguardo ci sarebbe da far poco calcolo sull'intervento dei dilettanti o dei curiosi. Quanto ai veramente volonterosi e disposti, chiunque siano, non sarà grave per loro l'inscriversi o difficile l'ottenere, se bisogni, il condono della tassa per frequentare i corsi dell'alta cultura nazionale.

IX. — È richiesta agli studenti e dev'essere provata la frequenza alle lezioni.

Poichè la scuola è aperta ai soli *inscritti*, possono senza difficoltà essere trovati mezzi materiali decorosi per accertare la frequenza. Le rassegne, gli appelli non sono praticabili, tranne in casi eccezionali; ma con la riforma qui ideata, la frequenza sarà di regola meglio assicurata dalla necessità in cui è posto lo *studente* di farsi personalmente conoscere ed apprezzare dal maestro. dalla sua speranza di meritare e conseguire attestazioni speciali di profitto, e dall'attesa delle prove rigorose che dovrà sostenere o dinanzi alla Facoltà per la laurea, o dinanzi ad esaminatori sconosciuti per gli impieghi e le professioni.

Oggi in realtà l'esame tien luogo della frequenza che non s'ha mezzo a provare, e contro la quale congiura persino il Governo con gli abbuonamenti ferroviarii. Invece, secondo noi, questa surroga quello, e più ragionevolmente perchè importa molto il creare l'abitudine della scuola; e basta meglio di quello a far presumere che nella testa del giovane s'imprima qualche cosa delle lezioni, udite tal quali anzichè racimolate da manoscritti zeppi di strafalcioni e storpiature. L'attestazione poi di un fatto, quando è richiesta, deve corrispondere alla realtà della cosa.

X. — Compiuti i corsi, i giovani ricevono l'assolutorio (e si dicono *licenziati*), o anche la laurea (e si dicono *dottori*).

XI. — L'assolutorio fa prova della inscrizione e della frequenza ai corsi.

L'assolutorio dà titolo ad essere ammesso agli esperimenti voluti dalle leggi per l'esercizio di uffici pubblici o di professioni, cui gli studi della giurisprudenza servono di preparazione.

Ma va riformato il sistema per l'ammissione agli impieghi dello Stato e all'esercizio delle professioni, allo scopo di armonizzarlo col nuovo ordinamento degli studi. Una riforma ne chiama un'altra; e quella di cui tratto, ne chiama parecchie; e vuol dire ch'è gravissima, ma altresì ch'è feconda di molti beneficii. Per gli ufficii giudiziari, per l'avvocatura, a tacere del pubblico insegnamento, si richieda anche la laurea.

Avendo da usare dell'assolutorio, il licenziato vi unisce i certificati di profitto che gli fosse riuscito di conquistare durante il corso. Bene analizzati e ponderati, questi certificati darebbero la idea schietta del loro pregio, e servirebbero ad esprimere i meriti del giovane meglio della frazione numerica che oggi seccamente si usa.

L'assolutorio nudo di certificati può avere anch'esso qualche valore per la importanza personale o pei meriti in altra guisa conosciuti di chi lo presenta, ed anche soltanto per l'attestazione di frequenza che contiene; la quale frequenza, ripeto, proverebbe da sè sola più delle odierne classificazioni a maggioranza di voti, strappate persinò da chi della scuola non ha conosciuto le panche, e delle lezioni ha sentito soltanto l'eco malamente ripercossa dai ristretti.

I licenziati si presentano alle prove volute dalla legge; pochi e veramente valenti presenterebbero l'assolutorio ricco di certificati; pochi e valentissimi anche la laurea. Donde evidenti i due buoni effetti, che si assottiglierebbe di molto la folla dei concorrenti in genere, e che scemerebbero di molto anche i concorrenti col nudo assolutorio, tanto più che di regola ai semplicemente licenziati dovrebbero essere conceduti soltanto i posti minori, e si esigerebbe la laurea pei maggiori posti dell'Amministrazione.

XII. — La licenza si dà per ognuna delle due Sezioni, la *Legale* e la *Politico-sociale*. Per la laurea occorrono le due licenze.

Ammettendo anche le due lauree sarebbe falsato il concetto e menomata la stima che dobbiamo avere del Giureconsulto e del Pubblicista. Nessuno disconosce la scientifica importanza dei rapporti fra i due ordini di cognizioni, per concedere il titolo d'uomo di legge a chi non è versato nello studio dei fatti sociali e politici, o di uomo di Stato a chi non sa penetrare addentro nelle ragioni della universale giustizia. La duplicità della laurea corrisponde al sistema delle due Facoltà, cui non so arrendermi.

L'ammettere le due lauree avrebbe inconvenienti anche mantenuto l'ob-

bligo della inscrizione a tutte due le Sezioni. In realtà i giovani s' applicherebbero soltanto alle materie della Sezione preferita, quando eglino non fossero di poca levatura e diligenza, e non aspettassero a decidersi all' ultimo momento per la laurea che paresse loro men ardua.

XIII. — La laurea viene concessa non prima che sia scaduto un anno dal compimento degli studi, in seguito ad esperimenti di cui le materie, le forme, la durata sono stabilite da ciascuna Facoltà di Giurisprudenza.

Contro le agevolezze pericolose qualche fondamentale disposizione nel Regolamento della Facoltà, e la vigilanza del Governo. Il candidato deve dar prova di possedere la cognizione scientifica delle materie studiate, di essere atto a coltivarle con retto se non originale criterio, e finalmente d'essere in grado, quanto a sapere, di comunicarle.

Osservisi che il laureando avrebbe percorso gli studi delle due Sezioni, e rimarrebbe all' Università dopo che ne sarebbero usciti i giovani dell' una e dell' altra Sezione, cui fosse bastato l' assolutorio. Donde una classe di studenti formata per selezione; e la laurea aumenterebbe di pregio e di decoro corrispondentemente alla elevazione e intensità degli studi, che rimarrebbero a farsi nel tempo che la precede, e la cui durata conviene sia opportunamente stabilita.

Ma non si tiene così troppo alto questo grado accademico? Non troppo, rispondo, bensì molto; ed è bene, ed è necessario per gli scopi a cui la laurea deve servire, per il significato che le dev' essere attribuito. Essa dischiuda la via all' insegnamento, alla magistratura, all' avvocatura, che giova tener distinta dalla procura, e ad altri se vi sono più elevati uffizi nella Società e nello Stato.

Ma all' insegnamento la dischiuda senz' altro, com'è detto nella seguente proposta: il docentato essendo in sostanza il primo esperimento o grado per salire ai maggiori onori della toga; e la dischiuda agli altri ufficii dopo le prove speciali e severe che la legge sarà per imporre.

A questo modo soltanto ridaremo nobiltà e vigore a funzioni che sarebbe deplorevole quanto esiziale fossero mai per cadere in discredito. Quale bisogno sente l' Italia di oltre mille dottori l' anno? E qual mai servizio le possono rendere? Quale specie poi di dottori sono cotesti che incontriamo, più frequenti dei decorati, nei più modesti gradi e nei più oscuri stambugi delle pubbliche e private aziende? A siffatte domande una risposta sola, e con le cifre. Nel 1885, milleottantadue studenti si sono presentati a prendere il dottorato; ne furono scartati 29 soli, e le Facoltà sono ventuna fra libere e governative!

Per la concessione della dignità dottorale *honoris causa*, è da rimettersene al Consiglio della Facoltà con qualche cautela da specificare nel Regolamento.

Il Dottorato, divenuto così un supremo onore, potrà essere ambito anche da molti di coloro che privi di attitudini didattiche o che portati a uffici diversi dagli scolastici, nondimeno amanti dello studio ravviseranno nell' alto grado accademico un degno titolo alla pubblica considerazione. Non il numero, ma importa la qualità dei dottori: meglio, i pochi ma buoni del Tosti, che i molti che spargono su tutti eguale discredito.

XIV. — Il *doctor* è di diritto *docens* in qualunque Università e di qualunque materia spettante alla Facoltà.

Può sorgere il dubbio che la libertà data alla Facoltà di stabilire le norme per l'esame dottorale non si combini col diritto del laureato di professare in *qualunque* Università. Al dubbio contrappongo che la libertà lasciata alla Facoltà trova appunto criterii e ritegno nelle conseguenze che un mal conceduto diritto d'insegnare potrebbe produrre. Inoltre scorgo nella possibilità che una Facoltà porti sul territorio stesso di un'altra il suo cartello di sfida, la garanzia e la causa della gara vivace fra tutte, e della preparazione forte e incessante alla lotta.

XV. — Nella Facoltà ogni Professore può essere docente di materie diverse dalla propria, o di qualche parte della sua stessa materia cui convenga trattazione speciale.

Nessun professore potrà o vorrà dimembrare la sua scienza; ma potrà utilmente, e dovrà essergli consentito, notomizzarne qualche membro o riguardarlo sotto aspetto speciale, o in una particolare applicazione.

Contro il mercimonio della scienza le sacre funate; e vi provveda il Regolamento, o al bisogno la Facoltà. Se non fosse minaccia o danno ai privati docenti, direi tali corsi si facciano gratuitamente. Ma il rinunciare al duplice diritto stimerei cosa perniciosa pel progresso degli studi. Sta bene guardarci dalla peste degli enciclopedici; ma non scordiamoci nemmeno del *purus matematicus* de' nosti nonni. Non v'ha sapere sodo senza estesa comprensione di rapporti; e la mente rivolta ad un tema esclusivo e circoscritto, se dapprima s'afforza e si migliora, poi pel lungo tempo si stanca e si abbandona. Così egualmente dell'insegnamento, che non dovrebbe mai sonnecchiare, o parere riproduzione stereotipa, anzichè elaborazione organica. Non farei un obbligo al professore bene agguerrito di lasciare la cattedra che illustra, per prenderne un'altra; ma sono convinto della utilità di lasciargliene la possibilità o l'arbitrio: e la cosa ha esempi presso i tedeschi che a parole sono tanto ammirati!

Dall'altro lato le trattazioni speciali sono a volte indispensabile o almeno utilissimo complemento del corso generale. Non distinguo cattedra da cattedra; ma quanto alla mia, si dica se la esposizione e il commento di qualche legge costituzionale, o la comparazione o la storia di qualche instituto politico non siano di grande giovamento a chiarire e seguitare le teoriche generali corrispondenti, e se possano con queste essere mescolate senza scapito di lucidità e di ordine, od essere con esse condensate nel medesimo spazio di tempo.

XVI. — Le tasse d'inscrizione ai singoli corsi spettano ai rispettivi insegnanti (professori e docenti). Le tasse di licenza, e le propine di bac-

cellierato e di laurea vengono ripartite fra gli insegnanti; ma una quota ne spetta in causa del loro ufficio al Rettore, e al Preside, al Decano e al Segretario della Facoltà. Le esenzioni sono proposte dal Consiglio di Facoltà al Senato Accademico in base ai criteri stabiliti nel Regolamento.

XVII. — Il Preside è a turno per anzianità di nomina.

" Quando il Regolamento per la Facoltà di Giurisprudenza fosse compilato secondo queste norme, è nostra opinione che gli insegnanti avrebbero opportuni aiuti ed eccitamenti nell'esercizio dell'arduo loro ufficio, e sarebbe anche provveduto al bisogno dei giovani, procurando in questo duplice modo, in conformità della vecchia tradizione universitaria e della esperienza nuova, l'incremento della nazionale cultura giuridica e politica ".

A queste parole che nelle bozze di stampa figuravano come chiusa, ne aggiungo poche altre, e naturalmente più modeste ora che le proposte non vanno più in giro col vanto d'una paternità collettiva; e conchiudo ch'è di buon augurio la certezza di un unanime consenso nel giudicare bisognevole di pronti e adeguati rimedi lo stato presente delle scuole di legge.

L'accordo circa la cura non può tardare; poichè, posto il principio che le stesse norme non si possono applicare a tutte le Facoltà indistintamente, potremo discutere fra noi, in meno di duecento anzichè in più di seicento, di quelle che riguardano i nostri studi, e finalmente incontrarci in un disegno da raccomandare al suffragio della opinione pubblica, ai voti del parlamento e all' opera del ministro.

Settembre 1887.

SCOLARI SAVERIO
della Facoltà di Pisa.